

L'intervento

SOCIETÀ TRA AVVOCATI, ORE SERVE IL CORAGGIO DI ATTUARE LA DELEGA

di **Antonino La Lumia**

Il 22 luglio 2026, il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega di riforma dell'ordinamento forense. Sulle società tra avvocati (Sta), si conferma l'apertura ai soci non professionisti, con precise garanzie di indipendenza. Ma tutto si gioca ora sui decreti delegati: è nella fase attuativa che si deciderà se le Sta diventeranno una reale leva di crescita, aggregazione e internazionalizzazione oppure resteranno soltanto un modello sulla carta. Per questo, l'interpretazione della nuova disciplina va ispirata da apertura e sostegno, non da una lettura restrittiva che condizioni i lavori sui decreti.

L'apertura non è episodica. L'articolo 4-bis della legge 247/2012, introdotto dalla legge sulla concorrenza 124/2017 su impulso dell'Autorità garante (AS 1137/2014), persegue dichiaratamente una maggiore concorrenzialità della professione. La Corte costituzionale, con la sentenza 138 del 2026, ha affermato principi netti: l'ammissione del socio di capitale è scelta legittima del legislatore; dal suo apporto «derivano benefici ai servizi legali»; serve una congrua normativa, non un divieto; le garanzie non potranno essere di livello inferiore a quelle delle società tra professionisti. Nello stesso senso, depone il diritto dell'Unione: la Corte di giustizia (C-295/23, Halmer, 2024) ha chiarito che escludere l'investitore finanziario è consentito, ma non imposto, nel rispetto della proporzionalità e la Commissione europea invita a limitare la concorrenza «nel minor modo possibile». Ne discende un canone ineludibile: i limiti alla libertà di iniziativa economica (articolo 41, Costituzione) e alla concorrenza si interpretano restrittivamente; tra due letture compatibili con l'indipendenza, va preferita la più aperta.

Due sono i profili cruciali. Il primo è il divieto di prestazione prevalente a favore del socio non professionista, per evitare che la Sta diventi una sua struttura interna. Ma «prevalente» significa predominante, maggioritario: la parte maggiore, tendenzialmente superiore alla metà. Il legislatore non ha scritto «significativa» o «superiore a una data percentuale»: ha scelto «prevalente» e la scelta va rispettata. Ridurla a una soglia irrisoria non è autorizzato dal testo, colpirebbe situazioni lecite e comprimerebbe la concorrenza oltre il necessario, senza guadagno per l'indipendenza. La nozione va lasciata al suo senso proprio, da accertare in concreto, restando comunque operanti gli altri presidi: non interferenza, divieto di condizioni di favore, designazione del professionista da parte del cliente, segreto, responsabilità personale del professionista.

Il secondo profilo è la ripartizione degli utili. Riservati ai professionisti almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto, la norma delinea due regimi. Per gli utili da attività rese al socio non



professionista, vale un criterio di proporzionalità: regola anti-elusiva, non anti-remunerativa, che impedisce al socio di recuperare come dividendi quanto versato per prestazioni a proprio favore. Per le altre attività, invece, il legislatore consente di assegnare ai soci non professionisti una maggiore quota di utili, con un cap del 33% da determinare – in maniera flessibile – in relazione a quella dei professionisti. È l'ammissione di una diversa ripartizione degli utili – coerente con il diritto societario – che valorizza, insieme alle competenze professionali, anche managerialità, tecnologia e rischio economico. Il presidio dell'indipendenza non è comprimere quella quota, ma la non interferenza e l'equo compenso ai professionisti.

L'indipendenza resta sempre il baricentro: principio inderogabile, baluardo del diritto di difesa e condizione di legittimità del modello. Ma si assicura con le ampie tutele già esistenti, non con riduzioni ingiustificate della remunerazione o dell'operatività del socio, che nulla aggiungono alle garanzie e molto tolgono all'attrattività. La legge ha compiuto una scelta netta: le Sta sono un fattore di modernizzazione della professione. Spetta ai decreti delegati non tradirla, con un'attuazione aperta e proporzionata, senza sovraregolazione.

La posta è molto alta – sostenibilità degli studi, tecnologia, internazionalizzazione, opportunità per i giovani – e si raggiunge con un ragionevole bilanciamento di misure, senza inutili e controproducenti rigidità. Difendere l'autonomia dell'avvocato e favorire la crescita delle sue forme organizzative non sono obiettivi in conflitto: sono, oggi, la stessa cosa.

Presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA